

Sentenza: n. 370 del 14 novembre 2008

Materia: Demanio e patrimonio marittimo dello Stato e delle Regioni

Giudizio: Legittimità costituzionale in via incidentale

Limiti violati: Articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione

Ricorrente: Tribunale di Campobasso

Oggetto: Art. 3, comma 1, Regione Molise 5 maggio 2006, n. 5 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale), e art. 12, comma 6, della legge della Regione Molise 27 settembre 2006, n. 28 (Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt)

Esito: Illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge della Regione Molise 5 maggio 2006, n. 5 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale), e dell'art. 12, comma 6, della legge della Regione Molise 27 settembre 2006, n. 28 (Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt).

Estensore: Domenico Ferraro

In relazione all'art. 3, comma 1, Regione Molise 5 maggio 2006, n. 5 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale) ed all'art. 12, comma 6, della legge della Regione Molise 27 settembre 2006, n. 28 (Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt), il Tribunale di Campobasso, sezione per il riesame, dubita della legittimità costituzionale, con riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. A parere del rimettente, la Regione avrebbe violato la riserva esclusiva di competenza legislativa dello Stato nella materia dell'ordinamento civile. La legge regionale, infatti, avrebbe individuato le aree demaniali del litorale di Termoli in deroga a quanto previsto dagli articoli 822 del codice civile e 20 codice di navigazione, che individuano come beni appartenenti al demanio marittimo la "spiaggia" e il "lido del mare". Secondo il rimettente, la questione in materia di proprietà demaniale è inserita nell'ambito della proprietà in generale, tipico istituto regolato dal codice civile. Per la Corte la questione è fondata, infatti la stessa, ha più volte affermato che la titolarità di funzioni legislative e amministrative della Regione in ordine all'utilizzazione di determinati beni non può incidere sulle facoltà che spettano allo Stato in quanto proprietario e che la disciplina degli aspetti dominicali del demanio statale rientra nella materia dell'ordinamento civile di competenza esclusiva dello Stato e cita le sentenze 102/2008 e 94/2008, oltre alla n. 286/2004, ed ancora più lontana nel tempo, la 343/1995. La Corte ha inoltre precisato, nella sentenza 427/2004, che *"la competenza della Regione nella materia non può incidere sulle facoltà che spettano allo Stato in quanto proprietario. Queste infatti precedono logicamente la ripartizione delle*

competenze ed ineriscono alla capacità giuridica dell'ente secondo i principi dell'ordinamento civile". La natura demaniale dei beni è disciplinata dall'art. 822 cod. civ. che include tra i beni che fanno parte del demanio statale il lido del mare e la spiaggia. Inoltre, l'articolo 28 del codice di navigazione attribuisce questa tipologia di beni al demanio marittimo. La legge regionale non può, quindi, derogare ai criteri fissati dal codice civile e dal codice della navigazione stabilendo linee di demarcazione che vengano a sottrarre il lido del mare o la spiaggia di una determinata area dai beni appartenenti al demanio marittimo. Viene inoltre ricordato che alla luce della costante giurisprudenza della Corte, in relazione all'esercizio di determinate competenze per l'esercizio di funzioni amministrative, in particolare con sentenze n. 344/2007, 255/2007, 89/2006, quest'ultima riconosce alle Regioni la competenza ad esercitare le suddette funzioni amministrative anche nei porti, purché non siano di rilevanza economica internazionale o di preminente interesse nazionale, vale a dire in ambiti territoriali che l'art. 822 cod. civ. e l'art. 28 cod. nav. attribuiscono al demanio marittimo. Sarebbe, quindi, inutile una disposizione legislativa regionale che, ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative di competenza regionale, venisse ad operare una differenziazione tra aree per le quali questa distinzione non avrebbe alcun effetto, posto che non si deve confondere *"la proprietà del bene con il potere di disciplinare l'uso del bene stesso"*, sentenza 286/2004. La Corte sottolinea che non può condividersi la tesi della difesa privata secondo la quale la funzione di delimitazione del demanio marittimo rientra tra quelle delegate e conferite dallo Stato alle Regioni. In realtà la prima delega di funzioni amministrative su aree del demanio marittimo, di cui all'art. 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), era limitata alle sole funzioni amministrative aventi finalità turistico-ricreative e, successivamente, con l'art. 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), la delega è stata estesa anche alle funzioni amministrative in materia di rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia. La disciplina relativa alle funzioni di delimitazione delle aree del demanio marittimo, invece, ricade nella sfera di competenza statale ed è disciplinata dal codice della navigazione che, all'art. 32, prevede un procedimento dettagliato per il loro svolgimento. Inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità, da considerarsi diritto vivente, il demanio marittimo è demanio cosiddetto naturale derivante direttamente dalle caratteristiche del bene e il provvedimento formale di delimitazione, al contrario di quello di sdemanializzazione, ha solo natura ricognitiva e non costitutiva. Sulla base di tali considerazioni la Corte dichiara che il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 5 del 2006, nella parte in cui dispone che *"Le aree demaniali marittime della costiera molisana e delle antistanti zone del mare territoriale ricomprese nel comune di Termoli, litorale sud, sono individuate dalla linea di demarcazione determinata con verbale dell'undici dicembre 1984 della Capitaneria di porto di Pescara"*, e la successiva norma di interpretazione di cui all'art. 12, comma 6, della legge regionale n. 28 del 2006, che espressamente prevede *"Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 5 maggio 2006, n. 5, si interpretano nel*

senso di determinare quali sono nella Regione Molise le zone di cui agli articoli 822 del codice civile e 28 del codice della navigazione”, violano la competenza esclusiva dello Stato nella materia dell’ordinamento civile di cui all’art. 117, comma secondo, lettera l), Costituzione. Viene pertanto dichiarata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, della legge della Regione Molise 5 maggio 2006, n. 5 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale), e dell’art. 12, comma 6, della legge della Regione Molise 27 settembre 2006, n. 28 (Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt).